

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 918)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MAGRI')

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MISASI)

e col Ministro della Sanità

(RIPAMONTI)

NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1969

### Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici

ONOREVOLI SENATORI. — In ordine alla esigenza, da diversi anni insistentemente prospettata sulla stampa e in Parlamento, di adottare misure idonee ad assicurare una seria tutela antinfortunistica degli utenti che usano combustibili gassosi in ambienti domestici, previa accurata valutazione dei vari mezzi escogitati e sperimentati, è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale sancisce l'obbligo per i fabbricanti di ap-

parecchi domestici alimentati a gas di inserire in detti apparecchi dispositivi di sicurezza atti ad impedire il diffondersi di gas incombusto e, per le imprese produttrici e distributrici di gas per uso domestico, l'obbligo di odorizzare il gas, allo scopo di evitare disgrazie, dovute ad esplosioni e intossicazioni.

Come è noto, in questi ultimi anni il numero degli utenti di apparecchi dome-

stici alimentati a gas è notevolmente aumentato e di conseguenza sono aumentati gli infortuni.

Va rilevato che dispositivi di sicurezza risultano generalmente applicati volontariamente sugli scaldabagni, scaldacqua e stufe di nuova costruzione, mentre la loro applicazione sulle cucine ed altri apparecchi per uso domestico trova invece tuttora un limite nel prezzo di acquisto, ancora troppo elevato.

Poichè la soluzione di tale problema di sicurezza, che consiste nell'attuare ogni possibile ed efficiente accorgimento per evitare, o almeno contenere in limiti il più possibile ristretti, gli infortuni dovuti all'uso del gas negli apparecchi domestici, non può essere ulteriormente rinviato, si è venuti nella determinazione di disciplinare tale materia.

Il disegno di legge si compone di sette articoli. Nei primi articoli (1 e 2) si indicano:

a) gli apparecchi ad uso domestico alimentati a gas per i quali è sancito l'obbligo di applicare dispositivi di sicurezza, previamente omologati, atti ad impedire il diffondersi di gas incombusti;

b) i tubi e gli accessori di collegamento di adduzione del gas, che devono essere di tipo omologato;

c) i gas, che non avendo odore caratteristico per rilevarne la diffusione nell'atmosfera, debbono essere, a cura delle aziende produttrici e distributrici, sufficientemente odorizzati, con sostanze di tipo previamente approvato.

Con l'articolo 3 è prevista l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, di norme regolamentari per l'applicazione della legge. Dette norme concerneranno il controllo sulla funzionalità dei dispositivi di sicurezza e delle sostanze additive per

l'odorizzazione dei gas usati negli apparecchi ad uso domestico.

Con lo stesso articolo 3 viene indicata la Stazione sperimentale per i combustibili con sede in Milano, che opera alle dirette dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'esecuzione delle prove e verifiche necessarie per l'omologazione dei dispositivi di sicurezza e approvazione delle sostanze additive per l'odorizzazione dei gas e gli istituti che, previo riconoscimento ministeriale, possono eseguire le stesse operazioni.

Con l'articolo 4 si stabilisce che, a seguito dell'esito positivo delle prove e verifiche, tanto l'omologazione del tipo di dispositivo di sicurezza quanto l'approvazione della sostanza additiva per l'odorizzazione vengono riconosciute mediante provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con l'articolo 5 viene tutelata penalmente l'osservanza degli obblighi imposti dalla legge.

Con l'articolo 6 si precisa che la vigilanza sull'applicazione della legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è attribuita la facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari. Nel secondo comma dello stesso articolo si prevede l'attribuzione ai suddetti funzionari, nei limiti delle loro funzioni ispettive, della qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Infine, con l'articolo 7 è precisata l'epoca di entrata in vigore della legge a dodici mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica delle norme regolamentari previste dall'articolo 3. Il periodo di un anno viene ritenuto sufficiente per dare modo ai fabbricanti e venditori di apparecchi domestici alimentati a gas di osservare gli obblighi della legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli apparecchi ad uso domestico per cottura, produzione di acqua calda o riscaldamento, nonchè i bruciatori comunque impiegati negli usi di cui sopra, di fabbricazione nazionale o estera, funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo, non possono essere posti in vendita se non siano corredati da dispositivi di sicurezza incorporati negli apparecchi stessi ed atti ad impedire che si determinino condizioni pericolose dovute al diffondersi di gas incombusti.

Non possono altresì essere posti in vendita tubi e accessori di collegamento, di produzione nazionale o estera, dei suindicati apparecchi alla condotta di alimentazione del gas che non presentino requisiti di sicurezza.

I dispositivi di cui al primo comma e i tubi e accessori di collegamento di cui al secondo comma debbono essere di tipo omologato secondo le disposizioni del successivo articolo 3.

**Art. 2.**

I gas combustibili ad uso domestico, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sè odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolosità sia rispetto all'esplosività che alla tossicità, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze di tipo approvato secondo le disposizioni del successivo articolo 3, aggiunte in quantitativi adeguati, in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per potenzialità esplosiva o effetto tossico.

## Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della sanità, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Tali norme stabiliranno i requisiti di idoneo funzionamento e di sicuro impiego dei dispositivi, dei tubi e accessori di collegamento di cui all'articolo 1 e delle sostanze odorizzanti di cui all'articolo 2 della presente legge. Esse fisseranno anche le modalità per l'omologazione di detti dispositivi e l'approvazione di dette sostanze odorizzanti, con l'indicazione delle prove e verifiche occorrenti.

Tali prove e verifiche sono effettuate dalla Stazione sperimentale per i combustibili, dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) o da altri istituti, enti o laboratori pubblici idoneamente attrezzati e riconosciuti tali dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con apposito decreto.

## Art. 4.

A seguito dell'esito positivo delle prove e verifiche effettuate a norma delle disposizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato omologherà i singoli tipi di dispositivi, i tubi di collegamento e accessori di cui all'articolo 1 ed approverà l'uso delle sostanze odorizzanti di cui all'articolo 2 della presente legge.

## Art. 5.

Chiunque fabbrica o pone in vendita apparecchi ad uso domestico per cottura, produzione di acqua calda o riscaldamento, nonchè bruciatori destinati agli usi di cui sopra, funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo, non corredati di dispositivi

di sicurezza di tipo omologato di cui al primo comma dell'articolo 1, nonchè tubi ed accessori di collegamento, di cui al secondo comma dell'articolo 1, di tipo non omologato, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.

Sono puniti con la stessa pena i legali rappresentanti delle imprese o aziende produttrici o distributrici dei gas combustibili di cui al precedente articolo 2, qualora non provvedano a fare odorizzare il gas con l'aggiunta in quantitativi adeguati di sostanze di tipo approvato.

La sentenza di condanna comporta la pubblicazione in estratto in uno o più giornali quotidiani.

#### Art. 6.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari accompagnati, in caso di necessità, da tecnici degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche e prove di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni per l'osservanza della presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

#### Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della presente legge si applicano dodici mesi dopo la pubblicazione delle norme regolamentari previste dall'articolo 3.